Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

**N. 2924**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SCANU, DEL VECCHIO, AMATI, CRISAFULLI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER e PINOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2011**

Istituzione di una Commissione parlamentare per l'elaborazione di un Libro bianco sulla difesa e sicurezza nazionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il modello di difesa esistente oggi in Italia può essere considerato un modello relativamente giovane, riconducibile in particolare a due incisivi interventi normativi: la legge 14 novembre 2000, n. 331 – che ha abolito la leva obbligatoria introducendo la cosiddetta professionalizzazione delle Forze armate – e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che ha fissato in 190.000 uomini il numero di militari ritenuti necessari ad alimentare le nostre Forze armate.

Occorre dunque chiedersi se, a distanza di soli dieci anni, un simile modello necessita nuovamente di un aggiornamento di natura legislativa, sia in relazione ai compiti che le Forze armate sono chiamate a compiere, sia in relazione alle risorse economiche oggi disponibili.

La difficile congiuntura economica internazionale e lo stato critico dei nostri conti pubblici, impongono oggi serie politiche di rigore e di razionalizzazione della spesa. Questo vale per ogni settore dello Stato e quindi anche per la quota di risorse destinata alla funzione difesa. Tali risorse sono andate riducendosi in misura consistente nel corso degli ultimi anni, a partire in particolare dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha imposto tagli lineari al settore, mettendo a dura prova la tenuta dell'attuale modello organizzativo delle Forze armate.

L'avvenuta contrazione delle risorse ci obbliga dunque a compiere scelte chiare, individuando priorità strategiche che possano consentire al nostro Paese di mantenere un adeguato livello di ambizione e un'efficace capacità operativa, all'interno di un quadro di sicurezza garantito.

Obiettivo di questo disegno di legge è quello di istituire una Commissione parlamentare incaricata dell'elaborazione di un Libro bianco sulla difesa e sicurezza nazionale, al fine di avviare in Parlamento una seria discussione sui compiti che sono chiamate ad assolvere le nostre Forze armate e su quale modello di difesa sia più adeguato a perseguire gli obiettivi che Governo e Parlamento devono definire. In particolare si intende affermare il principio secondo il quale lo strumento militare non possa essere rivisto implicitamente, a causa della mera sottrazione di risorse, ma possa e debba essere rivisto solo attraverso una puntuale corrispondenza tra obiettivi e risorse.

Il nostro Paese, al pari degli altri Paesi occidentali a noi comparabili, deve poter disporre di una consapevolezza sul ruolo e sulle funzioni della difesa. Una consapevolezza di cui oggi siamo privi. Da questo punto di vista il Parlamento ha l'obbligo di discutere delle Forze armate, che vuol dire confrontarsi sul livello di ambizione del Paese, sugli scenari internazionali, confermare la nostra scelta di condividere le responsabilità per la pacificazione di un mondo nuovo senza confini. Ma soprattutto vuol dire procedere alla individuazione di quelle che sono le minacce dalle quali il Paese deve difendersi. Solo definendo le minacce, con lo sguardo lungo sul futuro, possiamo ottenere le risposte di cui abbiamo bisogno, sugli uomini, sui mezzi e sulle risorse da mettere a disposizione.

Tutto questo possiamo farlo attraverso la stesura di un Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale che coinvolga deputati e senatori in un progetto di lungo respiro, che assicuri il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori interessati, che sappia offrirci

una direzione di marcia e uno sfondo all'interno del quale costruire uno strumento militare all'altezza dei tempi e adeguato agli obiettivi.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che al fine di definire gli obiettivi, i mezzi e le forme necessarie a garantire la difesa e la sicurezza dell'Italia da minacce esterne, nonché la sua partecipazione alle azioni delle organizzazioni internazionali di cui essa fa parte, è istituita una Commissione parlamentare parlamentare per l'elaborazione di un Libro bianco sulla difesa e sicurezza nazionale, che verrà poi presentato al Parlamento per il suo esame e la sua approvazione.

L'articolo 2 determina la composizione e il funzionamento della Commissione, prevedendo, tra l'altro, che essa sia formata da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. La Commissione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il presidente. Al fine di assicurare il più ampio dibattito su questi temi, la Commissione parlamentare può chiedere informazioni, dati e documenti relativi alla propria attività a pubbliche amministrazioni e organismi che si occupano di questioni attinenti alle materie di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3. Può svolgere altresì incontri pubblici, audizioni informali e indagini specifiche e, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti specializzati in politica estera, sicurezza nazionale, difesa nonché con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti rappresentanti della società civile e del mondo scientifico-universitario operanti su questi temi.

L'articolo 3 definisce alcune delle questioni delle quali dovrà dar conto il progetto di Libro bianco: un'analisi dei mutamenti di scenario occorsi negli ultimi dieci anni e della loro eventuale incidenza sul tema della sicurezza nazionale e internazionale, in una visione globale che metta in relazione gli aspetti prettamente militari con quelli politici, economici e sociali; un parere sull'evoluzione del quadro geo-strategico delle missioni nella quali sono impegnate le nostre Forze armate e delle principali questioni geo-politiche internazionali al fine di ottenere una previsione di lungo periodo che tenga in relazione i mutamenti di scenario con le ambizioni in politica estera ed europea dell'Italia; un esame dell'idoneità ed efficacia, quantitativa e qualitativa, dell'attuale modello di difesa, e della nostra capacità militare per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nazionale e internazionale, e dei livelli di ambizione del nostro Paese; una valutazione dell'adeguatezza delle risorse economiche attualmente a disposizione del settore difesa al fine di raggiungere gli obiettivi di garantire la sicurezza nazionale e internazionale, nonché della loro idoneità a soddisfare il livello prescelto di ambizione del nostro Paese; un'analisi delle problematiche connesse alla realizzazione di una difesa comune europea, che tenga conto anche degli aspetti correlati allo sviluppo dell'industria europea della difesa; nonché di forme di collaborazione o integrabilità dello strumento militare con altri Paesi alleati e della coerenza del livello degli investimenti industriali con gli obiettivi definiti nel Libro bianco sulla difesa.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare per l'elaborazione di un Libro bianco sulla difesa e sicurezza nazionale)*

1. Al fine di definire gli obiettivi, i mezzi e le forme necessarie a garantire la difesa e la sicurezza dell'Italia da minacce esterne, nonché la sua partecipazione alle azioni delle organizzazioni internazionali di cui fa parte, finalizzate ad assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni, è istituita una Commissione parlamentare per l'elaborazione di un Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale, di seguito denominata «Commissione» che avanzi proposte circa le priorità strategiche, nonché sul personale e i mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Il Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale viene presentato alle Camere, per il suo esame e la sua approvazione, entro sei mesi dalla costituzione dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 2.

*(Composizione e funzionamento della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione.

2. La Commissione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta nelle votazioni dei primi due turni si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro quindici giorni dalla costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

5. La Commissione può chiedere informazioni, dati e documenti relativi alla propria attività a pubbliche amministrazioni e organismi che si occupano di questioni attinenti alle materie di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3. Può svolgere altresì incontri pubblici, audizioni informali e indagini specifiche e, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti specializzati in politica estera, sicurezza nazionale, difesa nonché con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti rappresentanti della società civile e del mondo scientifico-universitario operanti su questi temi, assicurando il più ampio dibattito.

Art. 3.

*(Libro bianco sulla difesa e sicurezza nazionale)*

1. Il Libro bianco sulla difesa e sicurezza nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, dà conto, in particolare:

*a)* dei mutamenti di scenario occorsi negli ultimi dieci anni e della loro eventuale incidenza sul tema della sicurezza nazionale e internazionale, in una visione globale che metta in relazione gli aspetti prettamente militari con quelli politici, economici e sociali;

*b)* dell'evoluzione del quadro geo-strategico delle missioni nella quali sono impegnate le Forze armate e delle principali questioni geo-politiche internazionali al fine di ottenere una previsione di lungo periodo che tenga in relazione i mutamenti di scenario con le ambizioni in politica estera ed europea dell'Italia;

*c)* dell'idoneità ed efficacia, quantitativa e qualitativa, dell'attuale modello di difesa, e della nostra capacità militare per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nazionale e internazionale, e dei livelli di ambizione del Paese;

*d)* dell'adeguatezza delle risorse economiche attualmente a disposizione del settore Difesa al fine di raggiungere gli obiettivi di garantire la sicurezza nazionale e internazionale, nonché della loro idoneità a soddisfare il livello prescelto di ambizione del Paese;

*e)* delle problematiche connesse alla realizzazione di una difesa comune europea, che tenga conto anche degli aspetti correlati allo sviluppo dell'industria europea della difesa; nonchè di forme di collaborazione o integrabilità dello strumento militare con altri Paesi alleati;

*f)* della coerenza del livello degli investimenti industriali con gli obiettivi definiti nel medesimo Libro bianco sulla difesa;

*g)* delle soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per la definizione degli assetti operativi, logistici e materiali delle Forze armate.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00